

Art. 8.

Programmi dell'Accesso

1. La programmazione nazionale e regionale dell'Accesso è sospesa negli ultimi trenta giorni precedenti la consultazione.

Art. 9.

Trasmissioni per persone con disabilità

1. Per tutto il periodo di vigenza delle disposizioni di cui al presente provvedimento, e in particolare nei trenta giorni precedenti la consultazione referendaria, la Rai, in aggiunta alle modalità di fruizione delle trasmissioni da parte delle persone con disabilità, previste dal contratto di servizio, cura la pubblicazione di pagine di Televideo, redatte dai soggetti legittimati di cui all'articolo 3, recanti l'illustrazione delle argomentazioni favorevoli o contrarie al quesito referendario e le principali iniziative assunte nel corso della campagna referendaria.

2. I messaggi autogestiti di cui all'articolo 6 possono essere organizzati, su richiesta del soggetto interessato, con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.

Art. 10.

Comunicazioni e consultazione della Commissione

1. I calendari delle Tribune e le loro modalità di svolgimento, l'esito dei sorteggi e gli eventuali criteri di ponderazione, qualora non sia diversamente previsto nel presente provvedimento, sono preventivamente trasmessi alla Commissione.

2. Il Presidente della Commissione parlamentare, sentito l'Ufficio di Presidenza, tiene con la Rai i contatti che si rendono necessari per l'interpretazione e l'attuazione del presente provvedimento.

3. Entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* la Rai comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il calendario di massima delle trasmissioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), pianificate fino alla data del voto oltre che, il venerdì precedente la messa in onda, il calendario settimanale delle trasmissioni programmate.

Art. 11.

Responsabilità del consiglio di amministrazione e del direttore generale della Rai

1. Il consiglio di amministrazione e il direttore generale della Rai sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nel presente provvedimento, riferendone tempestivamente alla Commissione. Per le Tribune essi potranno essere sostituiti dal direttore competente.

La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 marzo 2016

p. il Presidente: LAINATI

16A01907

CORTE DEI CONTI

DELIBERA 4 febbraio 2016.

Schema di relazione per il referto annuale del sindaco per i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e del presidente della città metropolitana e della provincia sul funzionamento del sistema dei controlli interni (art.148 TUEL) - esercizio 2015. (Deliberazione n. 06/SEZAUT/2016/INPR).

LA CORTE DEI CONTI

NELL'ADUNANZA DEL 4 FEBBRAIO 2016

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e le successive modificazioni;

Visto, in particolare, l'art. 148 del citato decreto legislativo n. 267/2000, novellato dalla lettera e) del comma 1, dell'art. 3, del decreto-legge n. 174/2012, così come modificato dall'art. 33 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Visto l'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006);

Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Visto, in particolare, l'art. 11-bis del citato decreto-legge n. 174/2012;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con la deliberazione n. 14 del 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Vista la nota n. 972 del 28 gennaio 2016, con la quale il Presidente della Corte dei conti ha convocato la Sezione delle autonomie per l'adunanza odierna;

Uditi i Consiglieri relatori Carmela Iamele e Paola Cosa;

Delibera

di approvare l'unito documento e lo schema di relazione, che costituiscono parte integrante della presente deliberazione, riguardanti le linee guida per il referto annuale dei sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e dei presidenti delle città metropolitane e delle province sul funzionamento dei controlli interni.



Le Sezioni regionali di controllo, in relazione alle peculiarità degli enti controllati, possono stabilire adattamenti allo schema di relazione approvato con la presente deliberazione.

Le presenti linee guida e l'unito schema di relazione si applicano ai comuni ed alle province e città metropolitane ricomprese nel territorio delle regioni a statuto speciale nonché agli enti locali delle province autonome di Trento e di Bolzano, tenendo conto di quanto disposto dall'art. 11-*bis* del decreto-legge n. 174/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213/2012.

La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Così deliberato in Roma, nell'adunanza del 4 febbraio 2016.

Roma, 4 febbraio 2016

Il Presidente
FALCUCCI

I Relatori
IAMELE - COSA

Depositata in segreteria il 18 febbraio 2016
Il dirigente: PROZZO

ALLEGATO

LINEE GUIDA PER IL REFERTO ANNUALE DEL SINDACO PER I COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE AI 15.000 ABITANTI E DEL PRESIDENTE DELLA CITTÀ METROPOLITANA E DELLA PROVINCIA SUL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI (ART. 148 TUEL) PER L'ESERCIZIO 2015.

Come ogni anno la Sezione delle autonomie, ai sensi del novellato art. 148 del decreto legislativo n. 267/2000 (TUEL), fissa le Linee guida intese a verificare il corretto funzionamento dei controlli interni degli enti locali, alle quali si accompagna, con la consueta veste di questionario, lo schema di relazione che, anche per il 2015, i sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti ed i presidenti delle città metropolitane e delle province ancora in essere devono redigere, a dimostrazione dell'adeguatezza ed efficacia dei controlli interni realizzati nel corso dell'esercizio considerato.

L'ampia riforma di cui all'art. 3, comma 1, sub e) del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nel 2015 è entrata a regime, coinvolgendo nei controlli strategici, di qualità e sulle società partecipate tutti i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, compresi quelli esclusi nella fase di prima applicazione.

Appare opportuno, altresì, precisare che i referti dei vertici degli enti locali, redatti in base alle menzionate Linee guida, già nel passato hanno consentito alle Sezioni regionali di completare il controllo effettuato ai sensi dei commi 166 e seguenti dell'art. 1 della legge n. 266/2005 e di conoscere le eventuali irregolarità fatte emergere dagli organi di controllo interno degli enti locali, formulando osservazioni conseguenti. Oltre a ciò, deve rammentarsi che le Sezioni giurisdizionali regionali, ai sensi del citato art. 148, ed in particolare del comma 4, nel caso di rilevata assenza o inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie di controllo interno adottate, possono irrogare a carico degli amministratori responsabili apposita sanzione pecuniaria.

Le citate disposizioni rafforzano la portata dei controlli interni, ma non ne stravolgono la natura fondamentalmente collaborativa, in quanto intesi come sistema finalizzato, principalmente, a verificare il mantenimento dell'equilibrio economico finanziario dell'Ente, in presenza di servizi ed attività da rendere alla cittadinanza con adeguati livelli qualitativi.

Quest'anno l'impostazione del questionario persegue obiettivi di razionalizzazione attuati attraverso la semplificazione e la drastica riduzione del numero delle domande. In quest'ottica, si è evitato di esamina-

re i profili più strettamente afferenti la gestione e quelli già ampiamente illustrati da altri questionari o più difficilmente comparabili, a causa dell'ampia varietà delle risposte. Sarà ovviamente possibile per le Sezioni regionali integrare tale schema con la richiesta di ulteriori elementi informativi, a maggiore illustrazione dei profili esaminati.

Le domande, in quanto preordinate ad acquisire elementi informativi essenziali e più facilmente confrontabili, sono più stringenti (nel senso che inducono l'ente a riferire dati puntuali quali, ad esempio, il numero delle delibere di adozione dei vari report, la percentuale di raggiungimento degli obiettivi, il personale impiegato nelle diverse attività di controllo ed il numero di misure correttive assunte) e scaturiscono da riflessioni sull'evoluzione degli adempimenti e sulla necessità di avvalersi di nuovi indicatori.

La maggiore omogeneità dei dati, in tal modo raccolti, e la conseguente maggiore comparabilità tra gli stessi dovrebbero consentire di ottenere informazioni in grado di alimentare referti più brevi, ma più puntuali e particolareggiati e, soprattutto, che facciano emergere le reali criticità delle gestioni considerate.

Controllo di regolarità amministrativa e contabile.

In vista del conseguimento dello scopo precipuo del controllo di regolarità amministrativa e contabile, volto a garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, è assicurata agli enti locali ampia autonomia organizzativa e di scelta delle soluzioni più adatte alle proprie specifiche esigenze. Nell'ambito di tale autonomia le presenti Linee guida intendono fornire ai suddetti enti utili indicazioni in ordine alla scelta degli obiettivi verso i quali indirizzare la verifica di conformità a legge dei provvedimenti, da realizzare attraverso il vaglio dell'*iter* procedurale seguito per l'adozione degli stessi, ma anche attraverso il controllo della loro correttezza sotto tutti gli aspetti, compresi quelli di natura contabile e fiscale. Per quanto riguarda i soggetti coinvolti, appare di tutta evidenza la necessità di una stretta sinergia tra i responsabili dei singoli servizi (tenuti a rilasciare il parere di regolarità tecnica) ed il responsabile del servizio economico-finanziario, al quale devono essere fornite informazioni, anche in merito ai riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'ente, derivanti dalle proposte di delibere formulate, nonché, eventualmente, dalle determinazioni dirigenziali adottate.

Come per gli altri tipi di controllo, anche per il controllo di regolarità risulta di fondamentale importanza la programmazione. Programmazione che deve essere intesa, innanzitutto, come scelta, da attuarsi mediante motivate tecniche di campionamento, degli atti da sottoporre a controllo, in modo tale da consentire all'amministrazione di monitorare, con particolare attenzione, alcuni settori di attività dell'ente più delicati di altri. Inoltre, la programmazione delle attività di controllo deve consistere anche nell'individuazione degli obiettivi attesi e delle finalità da perseguire, anche in termini di superamento di criticità precedentemente riscontrate, nonché di prassi operative non conformi alle vigenti disposizioni. Si rammenta, infine, che, ai sensi dell'art. 147-*bis* del TUEL, anche all'organo di revisione dell'ente, sono trasmesse periodicamente le risultanze del controllo di regolarità amministrativa svolto nel corso della gestione, sottoposta alla sua vigilanza a termini dell'art. 239, lettera c) del TUEL.

Alla luce dei risultati dell'opera di razionalizzazione e semplificazione del questionario, le domande inserite — tese a far sì che il vertice dell'amministrazione locale sia reso edotto delle modalità di svolgimento delle diverse tipologie di controlli interni dell'ente ed, in particolare, del controllo di regolarità che qui interessa — privilegiano, a fini di maggiore uniformità, dati numerici e risposte brevi rispetto a richieste di informazioni più articolate. Queste ultime, infatti, risultano limitate all'indicazione delle nuove tecniche di campionamento degli atti e delle criticità riscontrate nel corso dell'attività svolta nell'anno.

Controllo di gestione.

Gli enti locali applicano il controllo di gestione secondo le modalità stabilite dalla legge, dai propri statuti e regolamenti, al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento, nonché la trasparenza dell'azione amministrativa.

Attraverso il controllo di gestione l'ente verifica lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, mediante l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi.

In vista dell'implementazione di un efficace sistema di controllo di gestione, appare centrale la predisposizione di un sistema di contabilità economico-patrimoniale affidabile ed in grado di fornire informazioni circa l'efficienza gestionale in termini di costi e di ricavi nonché circa l'adeguatezza delle risorse utilizzate, in relazione alle attività svolte e, soprattutto, ai risultati conseguiti.



L'ente è tenuto, altresì, ad adottare un elenco di obiettivi con i relativi indicatori, riportanti valori target da perseguire per ciascun obiettivo. A tale riguardo, l'ente dovrà curare la predisposizione di un adeguato Piano esecutivo di gestione (PEG), ai sensi dell'art. 169 del TUEL.

Gli obiettivi devono rappresentare non una «mera» ricognizione delle funzioni intestate ai diversi settori in cui l'ente risulta articolato, ma una sintesi dei livelli di efficacia ed efficienza che si intendono conseguire per ciascun servizio o attività. Tali obiettivi devono discendere dall'attività di programmazione dell'ente ed essere in linea con gli strumenti a tal fine dallo stesso adottati.

I regolamenti dell'ente devono contenere indicazioni specifiche in merito e ricondurre tutte queste indicazioni all'ambito organizzativo-contabile del servizio o del centro di costo, assicurando, in tal modo, l'«unitarietà» informativa necessaria al buon funzionamento del sistema dei controlli.

Per quanto riguarda il controllo di gestione, il questionario è incentrato sugli aspetti sopra evidenziati, con particolare riferimento a: report prodotti durante l'anno; azioni correttive poste in essere; grado di raggiungimento degli obiettivi programmati; indicazione del numero e della tipologia degli indicatori sviluppati attraverso tale sistema di controllo interno. Ai fini del monitoraggio del controllo in esame, molto importanti appaiono le informazioni richieste in merito all'organizzazione dell'ufficio, preposto a tale controllo, ed ai tassi di copertura dei servizi, questi ultimi derivanti necessariamente da una, non più rinviabile, sistematica contabilità economico-patrimoniale all'interno degli enti locali.

Controllo strategico.

Il raffronto tra obiettivi predefiniti e risultati conseguiti avviene in sede di controllo strategico, quando l'ente locale ha modo di verificare lo stato di attuazione dei programmi (art. 147-ter del TUEL). Dal 2015 vi sono obbligati anche i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti. Il riesame della programmazione implica che si ponga in discussione l'eventuale scostamento dell'attività amministrativa dagli obiettivi, per cui se ne verificano la conformità sia alle scelte dei dirigenti, che all'adeguatezza delle risorse umane, finanziarie e materiali. Essendo impostato in modo da misurare il risultato, inteso come impatto dell'azione politica sulla collettività, si comprende, in parte, la passata, scarsa adesione degli enti a questo tipo di verifica. Si richiama, invece, all'attenzione l'importanza della valutazione delle scelte compiute nell'attuazione degli indirizzi, ricordando che l'elemento che contraddistingue questo controllo è la revisione della programmazione, con la concomitante assunzione di una rinnovata strategia, meglio orientata alle realizzazioni dei risultati non ottenuti.

Per questi motivi il questionario s'incentra su tematiche collegate, quali le delibere di ricognizione dei programmi, le verifiche periodiche del loro stato di attuazione e la percentuale di raggiungimento degli obiettivi strategici. Quest'ultimo profilo, non indagato lo scorso anno, fa riferimento ai risultati intermedi e finali che definiscono, in termini di effettività, i livelli di bisogni soddisfatti durante l'attività considerata. Viene dato un maggiore spazio all'uso degli indicatori, alle azioni correttive e ai report redatti, specie se emanati con delibera degli organi d'indirizzo politico.

L'accentuata sinteticità del questionario non deve far dimenticare agli enti la centralità delle delibere di approvazione dei programmi e delle eventuali modifiche, che si rendano necessarie, allorché, dalla gestione posta in essere, emergano profili (quali gli aspetti economici e sociali connessi ai risultati, i tempi di realizzazione rispetto alle previsioni e le procedure realmente poste in essere) non coincidenti rispetto agli obiettivi originariamente preordinati.

Controllo sugli equilibri finanziari.

Il controllo disciplinato dall'art. 147-quinquies del TUEL richiede al responsabile del servizio finanziario, sotto la vigilanza dell'organo di revisione, la verifica del permanere degli equilibri finanziari della gestione di competenza, dei residui e della cassa. Tali verifiche si esplicano nel collegamento all'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ove bilanci e rendiconti vengono raffrontati agli obiettivi posti dal patto di stabilità interno, ai vincoli in materia di indebitamento, alla sostenibilità dell'indebitamento stesso e all'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare gli equilibri. La sua disciplina va obbligatoriamente contenuta nel regolamento di contabilità e non può prescindere dall'esame dell'andamento economico finanziario degli organismi gestionali esterni, almeno nella misura in cui comportino ripercussioni sul bilancio dell'ente. Questo tipo di controllo, introdotto dall'art. 148-bis, rafforza il tradizionale controllo di cui al citato comma 166 dell'art. 1 della legge n. 266/2005 e coinvolge, ognuno per la sua parte, gli organi di governo, il segretario e i responsabili dei servizi, rispetto ai quali il responsabile del servizio finanziario si pone in posizione di generale coordinamento.

La logica di questo tipo di controllo è identificare i flussi informativi relativi al monitoraggio di debiti e crediti, con riferimento alla loro formazione, estinzione nonché ai tempi medi di pagamento, in modo da conoscere, in via continuativa, il permanere degli equilibri finanziari. Il tutto deve, ovviamente, avvenire nel rispetto delle norme disciplinanti il concorso degli enti locali agli obiettivi di finanza pubblica ed in attuazione del principio del pareggio di bilancio.

Il questionario relativo al 2015 ha soppresso numerose domande contenute nel precedente questionario, ma ha reiterato i primi quesiti, concernenti principalmente i soggetti coinvolti, i raffronti tra pagamenti e disponibilità, nonché le misure per la salvaguardia e il ripristino degli equilibri. Come per gli altri controlli è stata inserita una domanda sul numero di report redatti nel corso dell'anno.

Per accertare che si prevenivano i problemi, è stato inserito, altresì, un quesito teso a verificare se l'ente, in vista della salvaguardia degli equilibri, abbia fatto ricorso, per l'equilibrio di competenza, alla quota libera dell'avanzo di amministrazione e, se per l'equilibrio di cassa, al momento dell'adozione di impegni di spesa, il responsabile abbia verificato che il programma dei pagamenti fosse compatibile con i relativi stanziamenti di cassa. Il regolamento di contabilità dell'ente, come previsto dall'art. 153, comma 6, del TUEL, deve disciplinare le segnalazioni, che, in caso di situazioni che possano pregiudicare gli equilibri di bilancio, il responsabile del servizio economico-finanziario è tenuto ad inviare (entro sette giorni) al legale rappresentante dell'ente, al presidente del consiglio dell'ente, al segretario e all'organo di revisione, nonché alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti. In tali circostanze, il Consiglio provvede, entro trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, al relativo riequilibrio, anche su proposta della giunta. Questo tipo di controllo rafforza il ruolo del segretario e del responsabile finanziario.

Controllo sugli organismi partecipati.

Il controllo sugli organismi partecipati ha lo scopo di consentire all'ente di esprimersi sul grado di raggiungimento degli obiettivi, in termini di efficacia, efficienza ed economicità, affidati agli stessi, in conformità a quanto disposto dall'art. 147-*quater* del TUEL. Dal 2015 vi sono obbligati tutti i comuni superiori a 15.000 abitanti.

L'ente è tenuto ad effettuare monitoraggi periodici sull'andamento dei propri organismi partecipati, strumentali alla verifica di eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati, per procedere tempestivamente a porre in essere le opportune azioni correttive, anche per evitare squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente stesso.

Mediante il bilancio consolidato è possibile pervenire alla dimostrazione dei risultati complessivamente conseguiti in termini di «gruppo ente locale».

Il questionario s'incentra sugli aspetti sopra evidenziati, con particolare riferimento ai report prodotti durante l'anno, le azioni correttive poste in essere, l'indicazione del numero e della tipologia degli indicatori sviluppati attraverso tale sistema di controllo interno. Molto importanti sono le informazioni richieste in tema di organizzazione dell'ufficio preposto a tale controllo ed ai tassi medi di realizzazione degli obiettivi affidati a ciascun organismo partecipato.

Controllo di qualità.

Dal 2015 diventa obbligatorio per i comuni superiori a 15.000 abitanti, anche il controllo di qualità dei servizi. Esso deve tener conto della tipicità dei bisogni, cui si deve dare risposta e delle esigenze di trasparenza ed integrità dell'azione amministrativa. La misurazione della qualità, e quindi della soddisfazione degli utenti interni ed esterni, obbliga gli enti a perseguire obiettivi adeguati, individuando preventivamente i relativi standard. L'essenziale raffronto tra la qualità programmata e quella erogata obbliga l'ente a soffermarsi sugli aspetti organizzativi interni, in modo che il processo di qualità arrivi a un risultato congruo. Si rammenta, inoltre, che i contratti e le carte di servizio devono poter verificare la qualità del servizio reso rispetto a quello fattibile, la misura in cui gli stakeholders abbiano eventualmente influenzato la rilevazione delle prestazioni e l'adeguatezza del sistema organizzativo interno a governare il nuovo processo.

Il questionario di quest'anno ha eliminato alcuni quesiti, si è soffermato sui servizi indagati, sulla frequenza della misurazione della soddisfazione dell'utenza e sul personale impiegato. Per gli indicatori utilizzati si è fatto riferimento ad una esemplificazione dei parametri ricorrentemente utilizzati. Si vuole in questa sede sottolineare come le domande sul controllo di qualità siano utili ed anzi necessarie ad individuare il potenziale di miglioramento dell'amministrazione.

Le presenti linee guida declinano i criteri per la verifica del funzionamento dei controlli interni degli enti locali, in conformità alle prescrizioni del legislatore in materia (art. 148 del decreto legislativo n. 267/2000 - TUEL, come novellato dall'art. 3, comma 1, sub *e*) del decreto-legge n. 174/2012 e da ultimo dall'art. 33 del decreto-legge n. 91/2014).

La relazione riguardante i controlli svolti nell'anno 2015 dovrà essere trasmessa alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, competenti per territorio, nonché alla Sezione delle autonomie, entro il 31 maggio 2016.



**SCHEMA DI RELAZIONE PER IL REFERTO ANNUALE
DEL SINDACO PER I COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE AI 15.000 ABITANTI
E DEL PRESIDENTE DELLA CITTA' METROPOLITANA E DELLA PROVINCIA
SUL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI
(ART.148 TUEL) - ESERCIZIO 2015.**



Nota metodologica per la compilazione e l'invio dello schema di relazione per il Referto annuale 2015 ex art. 148 TUEL

Prima di compilare il presente schema di relazione leggere attentamente le linee guida e le istruzioni di seguito elencate.

1. Lo schema di relazione debitamente compilato dovrà essere inviato per posta elettronica all'indirizzo della Sezione regionale territorialmente competente e alla Sezione delle autonomie. Il file da inviare dovrà essere rinominato nel seguente modo:
REGIONE_SiGLA PROVINCIA_ENTE Controlli Interni_2015
(es. LAZIO_RM_TIVOLI Controlli Interni_2015).
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 47 del dlgs. n. 82/2005 l'invio potrà essere effettuato per la Sezione delle autonomie all'indirizzo:
sezionedelleautonomie.controlli.interni2015@corteconti.it ; per le Sezioni regionali di controllo all'indirizzo di posta elettronica istituzionale.

2. Per la compilazione si evidenzia che:

- le celle in azzurro indicano la presenza di un menù a tendina, dal quale scegliere una risposta tra quelle indicate;
- le celle in giallo sono editabili.
- le celle in grigio non sono editabili.

3. Nella sezione dedicata all'anagrafica ente della pagina 1 (1_Regolar_ammin_contabile_1), sarà necessario inserire, scegliendolo dall'elenco, solamente il CODICE ISTAT. Le celle REGIONE, PROVINCIA (SIGLA), DENOMINAZIONE ENTE, verranno automaticamente valorizzate.

4. **Utilizzare solo ed esclusivamente il file nel formato originale** pubblicato sul sito della Corte dei conti senza apportare su di esso alcuna modifica e senza riprodurre il documento con azioni di copia/incolla, e provvedendo al **salvataggio nello stesso formato**. L'integrità del file garantisce il riversamento delle informazioni in un *database*, possibilità che verrebbe compromessa nel caso in cui venissero apportate modifiche o rimozioni di protezioni. Si raccomanda, pertanto, di compilare tale schema nelle sole celle editabili e con menù a tendina, secondo le indicazioni e avvertenze predisposte. **Non inviare il file in formato immagine o pdf.**



ANAGRAFICA ENTE

CODICE ISTAT
 REGIONE
 PROVINCIA (SIGLA)
 DENOMINAZIONE ENTE
 TIPOLOGIA ENTE

1. CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA CONTABILE

1.1. Nel corso dell'esercizio sono stati acquisiti i pareri di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria su tutte le determinazioni dirigenziali comportanti impegno di spesa?

1.2. Nel corso dell'esercizio sono state adottate deliberazioni (diverse da meri atti di indirizzo) sprovviste del parere di regolarità tecnica, richiesto dalla legge, ovvero, deliberazioni comportanti riflessi finanziari, sprovviste del necessario parere di regolarità contabile (ovvero con parere negativo)?

1.2.1. In caso di risposta affermativa:

1.2.1.a. indicare in quali casi ciò si sia verificato e se sia stata data corretta applicazione alle disposizioni recate dall'art. 31 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, in materia di pubblicazione dei dati relativi ai controlli:

1.2.1.b. indicare quali ragioni risultino più frequentemente addotte a sostegno della mancata osservanza dei prescritti pareri:

1.3. La selezione degli atti da assoggettare al controllo di regolarità, nella fase successiva, è stata effettuata, per l'esercizio di riferimento, con tecniche di campionamento diverse rispetto a quelle applicate nell'esercizio precedente?

1.3.1. In caso di risposta affermativa indicare (sinteticamente) le nuove tecniche di campionamento utilizzate e gli esiti della revisione:



1.4. Fornire gli elementi informativi relativi al controllo di regolarità effettuato nel corso dell'esercizio considerato:

1.4.a. numero di atti esaminati:	n.	<input type="text"/>
1.4.b. numero di irregolarità rilevate:	n.	<input type="text"/>
1.4.c. numero di irregolarità sanate:	n.	<input type="text"/>
1.4.d. numero di report adottati:	n.	<input type="text"/>
1.4.e. numero personale impiegato nel controllo di regolarità:	n.	<input type="text"/>

1.4.f. qualifica del personale impiegato:

1.4.g. frequenza dei report:

Nel caso in cui alla domanda 1.4.g. sia stata data la risposta: "altro" specificare

1.4.h. destinatari dei report:

1.4.h.1. Responsabili dei servizi

1.4.h.2. Revisori dei conti

1.4.h.3. Organi di valutazione dei risultati dei dipendenti

1.4.h.4. Consiglio comunale

1.4.h.5. Altro (*specificare*)

<input type="text"/>	<input type="text"/>

1.5. In caso di riscontrate irregolarità sono state trasmesse ai responsabili dei servizi competenti le direttive alle quali conformarsi?

1.6. Nel corso dell'esercizio di riferimento sono state effettuate ispezioni o indagini volte ad accertare la regolarità amministrativa e contabile dell'attività posta in essere da specifici uffici o servizi?

1.6.1. In caso di risposta affermativa indicare quali:

1.7. Nel corso dell'esercizio di riferimento l'organo di controllo ha verificato le attestazioni concernenti i pagamenti tardivi secondo le modalità di cui all'art. 41 del d.l. n. 66/2014 - l. n. 89/2014?

1.8. L'Ente ha istituito il registro unico delle fatture di cui all'art. 42 del d.l. n. 66/2014 - l. n. 89/2014?

1.9. Indicare le criticità registrate nel funzionamento del controllo di regolarità amministrativa e contabile nel corso dell'esercizio considerato:



2. CONTROLLO DI GESTIONE

2.1. Numero dei report periodici:

2.1.a. Previsti nei regolamenti dell'Ente.

n.

2.1.b. Prodotti nel 2015

n.

2.2. Numero dei report che hanno avuto una ripercussione sulla programmazione dell'ente in termini di delibere adottate dai vertici politici, nel corso del 2015:

n.

2.3. Numero azioni correttive poste in essere a seguito dei report nel corso del 2015.

n.

2.4. Grado di complessivo raggiungimento degli obiettivi

2.5. Numero personale mediamente impiegato presso l'ufficio controllo di gestione nel 2015

n.

2.6. Numero di Indicatori elaborati per il 2015:

2.6.a. di efficacia

n.

2.6.b. di efficienza

n.

2.6.c. di economicità

n.

2.7. L'Ente si è dotato di un sistema di contabilità economica atto a consentire una misurazione dei costi e dei ricavi, al fine di valutare l'efficienza dell'azione amministrativa?

2.8. Indicare il tasso medio di copertura dei costi dei servizi dell'Ente nel 2015 (media semplice)

%

2.9. Indicare il servizio per il quale nel 2015 si è registrato:

2.9.a. il tasso di copertura più alto

2.9.b. il tasso di copertura più basso

2.10. Indicare le criticità incontrate nel 2015 nel funzionamento del controllo di gestione:



3. CONTROLLO STRATEGICO

3.1. Numero dei report periodici:

3.1.a. Previsti nei regolamenti dell'Ente

n.

3.1.b. Prodotti nel 2015

n.

3.2. Numero dei report ufficializzati nel corso del 2015 da delibere di Consiglio o di Giunta

n.

3.3. Numero di azioni correttive poste in essere a seguito di report nel corso del 2015 (tramite delibere di Consiglio o di Giunta).

n.

3.4. Numero personale mediamente impiegato presso l'ufficio controllo strategico nel 2015

n.

3.5. Numero di indicatori elaborati per il 2015:

3.5.a. di "outcome" :

n.

3.5.b. di efficacia :

n.

3.6. Percentuale media di raggiungimento degli obiettivi strategici per il 2015 (media semplice):

%

3.7. Quante deliberazioni di verifica circa lo stato di attuazione dei programmi sono state adottate nell'anno?

3.8. Rispetto a quale dei seguenti parametri, l'organo d'indirizzo politico ha verificato lo stato d'attuazione dei programmi?

3.8.a. risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti

3.8.b. grado di assorbimento delle risorse rispetto ai risultati ottenuti

3.8.c. tempo di realizzazione rispetto alle previsioni

3.8.d. rispetto degli standard di qualità prefissati

3.8.e. impatto socio-economico dei programmi

3.9. Indicare le criticità incontrate nel 2015 nel funzionamento del controllo strategico:



4. EQUILIBRI FINANZIARI

4.1. Il responsabile del servizio finanziario ha adottato atti di indirizzo e/o coordinamento per lo svolgimento dei controlli sugli equilibri finanziari?

4.2. Quali dei seguenti soggetti sono stati attivamente coinvolti nel controllo degli equilibri finanziari di bilancio?

- 4.2.a. organi di governo
- 4.2.b. direttore generale
- 4.2.c. segretario
- 4.2.d. responsabili dei servizi

4.3. Quanti report sono stati redatti sul controllo degli equilibri? n.

4.4. Con quale frequenza il Consiglio è stato formalmente coinvolto nel controllo della salvaguardia degli equilibri finanziari di bilancio?

4.5. Si sono rese necessarie misure per ripristinare l'equilibrio finanziario di bilancio?

- 4.5.a. della gestione di competenza
- 4.5.b. della gestione dei residui
- 4.5.c. della gestione di cassa

4.6. Tra le misure per salvaguardare gli equilibri finanziari è stato previsto l'impiego della quota libera dell'avanzo di amministrazione ai sensi dell'art. 187, comma 2, lettera b) del TUEL?

4.7. È stato verificato, in corso di esercizio, se il programma dei pagamenti sia compatibile con le disponibilità di cassa?

4.8. In particolare, è stato applicato l'art. 183, comma 8, del TUEL, in ordine ai provvedimenti che comportano impegni di spesa adottati dal responsabile della spesa?

4.9. Indicare con quali modalità è stato controllato l'eventuale utilizzo dei fondi vincolati confluiti nella cassa, per esigenze correnti, ai sensi dell'art. 195 del TUEL:

4.10. Nel corso dell'esercizio considerato, sono state effettuate segnalazioni ai sensi dell'art.153, comma 6, del TUEL?

4.10.1. In caso di risposta affermativa, tali segnalazioni hanno comportato l'intervento del Consiglio ai sensi dell'art.193 del TUEL?

4. 11. Indicare le criticità incontrate nel 2015 nell'attuazione di tale forma di controllo:



5. CONTROLLO SUGLI ORGANISMI PARTECIPATI

5.1. Numero dei report periodici

Previsti nei regolamenti dell'Ente o negli statuti degli organismi partecipati

n.

Prodotti nel 2015

n.

5.2. Numero dei report ufficializzati nel corso del 2015 da delibere di Consiglio o di Giunta

n.

5.3. Numero delle azioni correttive poste in essere attraverso i report nel corso del 2015 (tramite delibere di Consiglio o di Giunta)

n.

5.4. L'Ente si è dotato di una struttura dedicata specificatamente al controllo sugli organismi partecipati ?

5.4.1. in caso di risposta affermativa, indicare il numero di personale mediamente impiegato presso l'anzidetta struttura nel 2015:

n.

5.5. Numero di indicatori elaborati per il 2015 sugli organismi partecipati:

5.5.a. di efficacia

n.

5.5.b. di efficienza

n.

5.5.c. di economicità

n.

5.5.d. di qualità dei servizi affidati

n.

5.6. Indicare il tasso medio di realizzazione degli obiettivi affidati per il 2015 a ciascun organismo partecipato:

Denominazione	Grado di Raggiungimento %

5.7. È stato redatto il bilancio consolidato per il 2015?

5.8. Indicare le criticità incontrate nel 2015 nel funzionamento del controllo sugli organismi partecipati:



6. CONTROLLO DI QUALITÀ DEI SERVIZI

6.1. Numero dei report periodici

6.1.a. Previsti nei regolamenti dell'Ente n.

6.1.b. Prodotti nel 2015 n.

6.2. Numero dei report ufficializzati nel corso del 2015 da delibere di Consiglio o di Giunta n.

6.3. Numero di azioni correttive poste in essere a seguito di report nel corso del 2015 (tramite delibere di Consiglio o di Giunta). n.

6.4. Numero del personale mediamente impiegato presso l'ufficio controllo di qualità nel 2015 n.

6.5. Riportare la tipologia di indicatori elaborati per il 2015:

- 6.5.a. accessibilità delle informazioni
- 6.5.b. tempestività tra richiesta ed erogazione
- 6.5.c. trasparenza su criteri e tempi di erogazione
- 6.5.d. trasparenza sui costi
- 6.5.e. trasparenza sulle responsabilità del servizio
- 6.5.f. correttezza con l'utenza
- 6.5.g. affidabilità del servizio
- 6.5.h. completezza del servizio
- 6.5.i. fissazione degli standard di qualità (Carta dei servizi)
- 6.5.l. altro

Nel caso in cui alla domanda 6.5.l. sia stata data la risposta: "altro" specificare:


6.6 Indicare con quale periodicità l'ente ha proceduto alla misurazione della soddisfazione degli utenti interni ed esterni:

Nel caso in cui alla domanda 6.6. sia stata data la risposta: "altro" specificare:

6.6.1. Indicare, altresì, se effettuata:

Nel caso in cui alla domanda 6.6.1 sia stata data la risposta: "solo su alcuni" indicare su quanti: n.

6.7. Indicare le criticità riscontrate nel 2015 nell'esercizio del controllo di qualità:



Luogo e data di compilazione:

li

Firma:

16A01636

UNIVERSITÀ «KORE» DI ENNA

DECRETO 22 febbraio 2016.

Modifica dello Statuto.

IL PRESIDENTE

Visto il decreto ministeriale 5 maggio 2005 n. 116, con il quale è stata istituita la Libera Università della Sicilia Centrale Kore con sede in Enna ed è stato approvato il relativo Statuto;

Viste le successive modifiche statutarie, intervenute con decreti presidenziali n. 50 del 12 giugno 2008, n. 156 del 16 luglio 2010 e, in ultimo, con proprio decreto n. 170 del 10 ottobre 2011, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 242 del 17 ottobre 2011;

Vista la proposta di modifiche al vigente Statuto, approvata all'unanimità il 16 dicembre 2015 dal Consiglio di amministrazione dell'Università e trasmessa, ai sensi dell'art. 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per il prescritto controllo di legittimità e di merito;

Vista la nota prot. n. 2054 del 15 febbraio 2016 del Direttore generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore del M.I.U.R., pervenuta via fax il 15 febbraio 2016 ed acquisita al protocollo in pari data al n. 2628, con la quale sono state comunicate, a norma del citato art. 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, le osservazioni formulate a seguito dell'esame di legittimità e di merito;

Richiamata la deliberazione unanime del Consiglio di amministrazione dell'Università n. 2 del 16 febbraio 2016, con la quale sono state recepite per intero le osservazioni ministeriali ed è stato quindi approvato il testo dello Statuto coordinato con tale recepimento;

Dato atto che con la stessa deliberazione di cui sopra il Consiglio di amministrazione ha autorizzato il Presidente dell'Università ad emanare il nuovo Statuto dopo averne inviato il testo coordinato al Ministero, ed a provvedere altresì alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Considerato concluso il procedimento amministrativo per l'adozione dello Statuto con le modifiche introdotte, come definite a seguito delle osservazioni ministeriali;

Ritenuta la propria competenza;

Decreta:

1) È emanato — nel testo modificato come da premesse, che viene allegato al presente decreto per costituirne parte integrante e sostanziale — il nuovo Statuto di autonomia della Libera Università degli Studi di Enna "Kore".

